

Fasc.n.16.05/2008-21

N° 16406 di protocollo

N° 146/A/ECO del 15/4/2015



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: ITAL LEGHE S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Guanzate via Galilei 21. Esito dell'istruttoria tecnica per il riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.5/A/ECO del 16/1/2009, rilasciata dalla Provincia di Como, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Franco Binaghi)**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: ITAL LEGHE S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Guanzate via Galilei 21. Esito dell'istruttoria tecnica per il riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 5/A/ECO del 16/1/2009, rilasciata dalla Provincia di Como, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

VISTI:

- Le Decisioni n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n° 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n° 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n° 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- la Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.p.r. 915/82;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002;
- la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n.160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il P.D. n.5/A/ECO del 16/1/2009 di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dalla Provincia di Como, ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n.59, alla ditta con sede legale e impianto in Comune di Guanzate via Galilei 21;

ATTESO che il SUAP di Lomazzo, con nota prot.n. 4117 del 16/7/2013, ha trasmesso l'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui sopra presentata da ITAL LEGHE Srl e, con nota prot.n.4120 del 17/7/2013 ha comunicando l'avvio del relativo procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90;

PRESO ATTO CHE in sede di Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 13/11/2013, i soggetti intervenuti hanno espresso parere favorevole con prescrizioni al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto;



PREMESSO CHE:

- nell'ambito della suddetta conferenza di servizi è emerso che la ditta Ital Leghe Srl non era in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
- Con Provvedimento Dirigenziale n.21/A/ECO del 23/1/2014, ha diffidato la ditta Ital Leghe ad ottemperare alle prescrizioni contenute nell'AIA di cui al P.D. 5/A/ECO del 16 gennaio 2009, e nello specifico ad assolvere agli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco.
- Con P.D. n.110/A/ECO del 11/12/2013 questa Provincia aveva determinato l'esito dell'istruttoria tecnica per il rinnovo dell'AIA sospendendone la trasmissione nelle more degli adempimenti prescritti con l'atto di diffida.
- Con Provvedimento Dirigenziale n.130/A/ECO del 8/4/2015 è stata revocata la suddetta diffida di cui al P.D. n.21/A/ECO del 23/1/2014 dopo che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Como, riscontrata l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite, ha rilasciato alla ditta di cui trattasi il verbale di sopralluogo costituente Certificato di Prevenzione incendi (CPI).

RITENUTO di dover annullare il P.D. n.110/A/ECO del 11/12/2013, sostituendolo con il presente atto che tiene conto delle nuove disposizioni normative in materia di AIA intervenute con l'entrata in vigore del D.Lgs 46/2014.

PRECISATO CHE:

- L'istruttoria tecnica della pratica, svolta da ARPA Dip. Como in base alla convenzione quadro stipulata con questa Provincia approvata con DGP n.51 del 26/4/2013 e D.D. n.451 del 9/5/2013, si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;
- Le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce integralmente gli allegati tecnici approvati con provvedimenti precedenti;
- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06 il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06.

- L'ammontare totale della fidejussione, che il Gestore è tenuto a prestare a fronte dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi della D.G.R. n.19461/04, è pari a € **26.494** (ventiseimilaquattrocentonovantaquattro/00) e la sua validità deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno;
- ai sensi delle disposizioni transitorie recate dall'articolo 29 del D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46, i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013, e relativi a provvedimenti con scadenza antecedente al 10 aprile 2014, sono convertiti in procedimenti di riesame, senza connesso aggravio tariffario.

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;



DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'allegato tecnico al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per il riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito a Guanzate via Galilei 21, gestito da ITAL LEGHE Srl per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.5b dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi;
2. Di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06 e smi, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
3. Che a fronte del rilascio dell'autorizzazione, l'ammontare totale della fideiussione da prestare a favore di questa Provincia è determinato in € **26.494** e che la validità della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno. La mancata presentazione di un'appendice di estensione della polizza fideiussoria in essere o, in alternativa, di una nuova polizza di fidejussione bancaria o assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.
4. Di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro

DISPONE

la notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..